



IL SINDACO DELL'AQUILA

Città dell'Aquila

Prot n° 0017349 del 20/03/2012

INTERNA

OGGETTO: ALLOGGI DEL FONDO IMMOBILIARE, DISPOSIZIONE INERENTE LE SCADENZE CONTRATTUALI.

Premesso:

Che in data 6 aprile 2009 è stato emanato il decreto n. 81 del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, in ordine all'evento sismico che ha colpito la provincia di L'AQUILA;

Che con successivo decreto n. 39 del 28 aprile 2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 24 giugno 2009, sono state dettate disposizioni per il reperimento di alloggi delle persone sgomberate;

Che le OPCM 3789/09 e 3808/09 hanno previsto il reperimento di immobili, mediante Fondi Comuni di investimento immobiliare da destinare alle popolazioni colpite dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o rese inagibili;

Che al fine di alleviare il disagio abitativo della popolazione aquilana colpita dal sisma, è stato lanciato da Europa Risorse SGR S.P.A., il c.d. "Fondo AQ", Fondo di investimento immobiliare, sorto con l'obiettivo di acquistare alloggi e di assegnare in locazione temporanea per un periodo di mesi 18 con possibilità di rinnovo semestrale fino al termine massimo di mesi 36 e solo in casi eccezionali segnalati e motivati dall'Amministrazione, prorogabile fino a 60 mesi complessivi;

Che sono stati stipulati n. 301 contratti di locazione rientranti nella citata procedura;

Che per gli stessi, si sta procedendo alle proroghe, giacchè sono esclusi i taciti rinnovi;

Che allo stato attuale, alcuni affittuari alla scadenza dei periodi pattuiti, non possono, - per mutate esigenze personali e familiari - procedere alla ulteriore proroga, chiedendo quindi il ripristino del contributo di autonoma sistemazione.

Considerato che il recesso del contratto prima della naturale scadenza, non dà diritto ad altra forma di assistenza, poiché lo stesso comporta per l'Amministrazione, la continuità nella corresponsione del canone; valutato però che alla scadenza suddetta, l'alloggio torna nuovamente nella disponibilità del Comune, che date le numerose richieste, verificati i requisiti previsti, predisporrà immediatamente la stipula di contratti ex novo, soddisfacendo quindi le attese di nuclei che già da tempo hanno inoltrato le proprie istanze volte all'assegnazione di alloggi del Fondo Immobiliare;

Ritenuto quindi che non viene assolutamente a sussistere una doppia forma di assistenza a vantaggio del medesimo soggetto, per lo stesso periodo temporale, specificando che il ripristino del beneficio del C.A.S. spesso comporta anche una riduzione di spesa a carico dell'erario, e che la perdita al diritto ad altra forma di assistenza trova la sua ratio esclusivamente nella necessità di razionalizzare l'esborso delle risorse pubbliche.


Per le motivazione espresse:

DISPONE

Alle scadenze contrattuali, in assenza di proroga, laddove continuano a persistere i presupposti per l'assistenza post sisma, il cittadino può scegliere una forma di alternativa che non comporti un aumento di spesa, e soprattutto che non determini un doppio onere assistenziale a carico del Comune ed in favore del medesimo assistito.

IL SINDACO

Dott. On. Massimo Cialente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Cialente', is written over the printed name of the Mayor.